

NOTIZIARIO N. 28 - 21 MAGGIO 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e loro disposizioni attuative (D.P.C.M. 17 maggio 2020). pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33 e D.P.C.M. 17 maggio 2020. pag. 35
- ◆ Emergenza epidemiologica Covid-19: ulteriori proroghe in materia ambientale. pag. 36
- ◆ Regione Emilia-Romagna: Protocolli regionali di sicurezza anti Coronavirus per imprese operanti in settori specifici. pag. 37

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Pandemia da Covid-19: escluso l'accesso contestuale alla Cigd per i lavoratori intermittenti e all'Assegno ordinario per i dipendenti «normali». pag. 38
- ◆ Assegno Nucleo Familiare: rinviata a luglio 2020 la nuova modalità di esposizione sull'Uniemens. pag. 39
- ◆ Assegno per il Nucleo Familiare: nuovi livelli reddituali da luglio 2020 al 30 giugno 2021. pag. 40
- ◆ Pandemia da Covid-19 – gestione: 1) della modalità di pagamento della Cigo; 2) delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei D.m. di concessione della Cigs; 3) dei decreti Cigs emanati ai sensi dell'art. 20 del d.l. 18/2020 – istruzioni operative INPS. pag. 41
- ◆ Pandemia da Covid-19: sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria – istruzioni operative INAIL. pag. 47
- ◆ Pandemia da Covid-19: sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ulteriori precisazioni INPS. pag. 73
- ◆ Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19: ulteriori chiarimenti INAIL. pag. 80
- ◆ Documenti unici di regolarità contributiva (Durc): quelli in scadenza nel periodo 31/01/20-15/04/20 conservano efficacia fino al 15 giugno 2020. pag. 87
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di aprile 2020. pag. 90

OGGETTO: **ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E LORO DISPOSIZIONI ATTUATIVE (D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020)**

Con il decreto-legge 16/05/20, n. 33 (allegato 1) - recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» ed entrato in vigore il 16 maggio scorso - è stato tra l'altro previsto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee Guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee Guida Nazionali. In assenza di quelli Regionali trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale.

Col D.P.C.M. 17/05/20 (allegato 2) sono state quindi fornite le disposizioni attuative sia del menzionato d.l. 33/2020 che del d.l. 25/03/20, n. 19 (allegato 3), e consentiti, tra l'altro:

- *gli spostamenti all'interno della propria Regione senza necessità di autocertificazione;*
- *gli spostamenti tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno;*
- *la riapertura delle attività produttive su tutto il territorio italiano.*

Le disposizioni del D.P.C.M. 17/05/20 – che sostituiscono quelle del D.P.C.M. 26/04/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 23/2020) – sono in vigore dal 18 maggio 2020 e avranno efficacia fino al prossimo 14 giugno.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 19/2020 o del D.P.C.M. 17/05/20, i cui 17 allegati sono consultabili al link:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200517_allegati.pdf

DECRETO LEGGE 33 DEL 16 MAGGIO 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 – Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o **dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2 – Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione

amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, alla necessità che le linee guida condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui allegati da 1 a 7;

p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

t) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- 2) l'accesso dei fornitori esterni;
- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- 9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall'articolo 6 del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
- 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
- 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
- g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero

1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

- a) Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- d) Andorra, Principato di Monaco;
- e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

Art. 7

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 9

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 10

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 17 MAG 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di

chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

OGGETTO: **DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, n° 33 E D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020**

In data 16 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 33 recante “*ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*” che dispone, fra le altre cose, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee Guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee Guida Nazionali. In assenza di quelli Regionali trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha poi firmato in data 17 maggio 2020 il nuovo D.P.C.M. contenente disposizioni attuative sia del Decreto Legge 25 marzo 2020 n°19 che del Decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33 e che consente, tra l'altro:

- *la riapertura delle attività produttive su tutto il territorio italiano;*
- *gli spostamenti all'interno della propria Regione senza necessità di autocertificazione;*
- *gli spostamenti tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno;*

Così come disposto dall'articolo 11 del Provvedimento, le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono in vigore dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 o del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Si riportano di seguito i testi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33 e del D.P.C.M. 17 maggio 2020 i cui allegati sono consultabili al link:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200517_allegati.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**
ULTERIORI PROROGHE IN MATERIA AMBIENTALE

La conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, avvenuta con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, ha ulteriormente modificato le scadenze di tutte le autorizzazioni ambientali, comunque denominate: infatti l’art. 103, nella nuova formulazione, dispone la **proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i successivi novanta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020.**

Inoltre, l’ art. 113-bis consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, e amplia il limite temporale massimo da 12 a 18 mesi. (per la Regione Emilia Romagna questo provvedimento era comunque già stato adottato con l’Ordinanza n° 57 del 3 aprile 2020 pubblicata sul notiziario Confimi Romagna news n° 19 del 10 aprile 2020).

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
PROTOCOLLI REGIONALI DI SICUREZZA ANTI CORONAVIRUS PER IMPRESE
OPERANTI IN SETTORI SPECIFICI

La Regione Emilia – Romagna ha pubblicato, sul proprio sito internet, i **Protocolli di Sicurezza dei comparti commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative e servizi alla persona** condivisi con le Associazioni di Categoria, le Imprese, le Organizzazioni Sindacali e gli Enti Locali.

Tali Protocolli, conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l'accordo, contengono le linee guida e le indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività e la prevenzione della diffusione del coronavirus e sono consultabili e scaricabili al seguente link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
ESCLUSO L'ACCESSO CONTESTUALE ALLA CIGD PER I LAVORATORI
INTERMITTENTI E ALL'ASSEGNO ORDINARIO PER I DIPENDENTI «NORMALI»

L'INPS ha comunicato al Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, Dott.ssa Paola Cicognani, che non procederà con l'autorizzazione delle domande di CIG in deroga per i lavoratori intermittenti/a chiamata per le aziende che hanno anche richiesto l'accesso al FIS per i dipendenti "normali" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 e 24 del 2020).

Il 18 maggio scorso, di conseguenza, quanto sopra è stato diramato alle Associazioni di categoria con l'anticipazione del contenuto della FAQ sotto riportata, inserita su www.agenzialavoro.emr.it.

Per quanto precede, i datori di lavoro **dovranno rinunciare alla domanda di Cigd a favore dei lavoratori intermittenti**, pena il mancato pagamento dell'assegno ordinario agli altri dipendenti.

I lavoratori a chiamata, invece, potranno beneficiare, per il mese di marzo 2020, dell'indennità pari a 600 euro qualora abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 26/2020).

Se un datore di lavoro accede al FIS, può fare domanda per accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per i soli lavoratori intermittenti?

I lavoratori intermittenti accedono agli ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID-19 nei limiti stabiliti dalla circolare INPS n°47 del 28/03/2020 e pertanto, se non accedono ad altri ammortizzatori, possono fruire di Cassa Integrazione in Deroga.

Si specifica che l'INPS non procede all'autorizzazione delle domande di FIS, laddove per lo stesso periodo, è presente anche una di CIG in Deroga. In tal caso l'azienda che ha presentato entrambe le domande, dovrà rinunciare alla Cassa Integrazione in Deroga per i lavoratori intermittenti affinché possa essere pagato l'Assegno Ordinario per gli altri.

I lavoratori intermittenti delle aziende rientranti in questa casistica potranno accedere esclusivamente all'indennità una tantum prevista dal Decreto Interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020 purché tali lavoratori, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – RINVIATA A LUGLIO 2020 LA NUOVA MODALITÀ DI ESPOSIZIONE SULL’UNIEMENS**

L’INPS:

- con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, e le conseguenti istruzioni operative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019);
- con messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020 ha comunicato che l’avvio della nuova modalità sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2020);
- con messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020 ha reso noto che **l’avvio della nuova modalità è rinviato al mese di competenza luglio 2020** e comunicato che:

«Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono, al momento, immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

Restano ferme le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017, ndr), in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “**Lo36**” avente il significato di “**Recupero assegni nucleo familiare arretrati**”.

Tale limite potrà essere superato, fino a un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.

Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “**Lo36**” e il totale dell’importo.»

OGGETTO: **ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**
NUOVI LIVELLI REDDITUALI DA LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dall'1 luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (legge 13 maggio 1988, n. 153).

In base ai calcoli effettuati dall'Istituto di statistica la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è risultata pari allo 0,5% (INPS - circolare 21 maggio 2020, n. 60).

Di conseguenza:

- sono stati rivalutati i livelli di reddito – che avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali – della prestazione in vigore dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 con il predetto indice;
- l'INPS ha redatto le tabelle – scaricabili al link sotto riportato – contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare, dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali:

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAIURL=/Circolari/./CircolariZIP/Circolare%20n%2060%20del%2021-05-2020_Allegato%20n%201.xls

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**

GESTIONE: 1) DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CIGO; 2) DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DEI D.M. DI CONCESSIONE DELLA CIGS; 3) DEI DECRETI CIGS EMANATI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.L. 18/2020 - ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

In relazione alle attività da porre in essere a seguito:

- 1) della variazione delle modalità di pagamento dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) successiva al rilascio dell'autorizzazione;
- 2) dell'emanazione di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) di secondo grado;

con il messaggio 19 maggio 2020, n. 2066, l'INPS ha «*richiamato le indicazioni per la corretta gestione delle situazioni sopra rappresentate*».

Con riferimento alla CIGO, queste le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015), il pagamento della prestazione d'integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall'impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall'azienda tramite conguaglio.

Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo alla competente Struttura territoriale INPS la documentazione di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 24/2015).

Nei casi di CIGO per causali COVID-19 si ricorda invece (cfr. la circolare n. 47/2020 – CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2020) che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell'integrazione salariale e successive al rilascio dell'autorizzazione, qualora l'azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l'autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l'intero periodo di cassa.

Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell'azienda, la Struttura territoriale deve chiudere l'originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova domanda dell'azienda, corredata del già citato Allegato n. 2 di cui alla circolare n. 197/2015 (salvi i casi di CIGO per COVID), con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto.

In ogni caso, **non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio** prevista dall'art. 7, comma 3 (*“Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”*), del D.lgs n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015).

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, queste le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS nei seguenti casi:

1. decreti di annullamento (efficacia retroattiva);
 - 1.1. decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19);
2. decreti di revoca (efficacia *ex nunc*);
3. comunicazioni integrative di rettifica;
4. decreti di modifica della modalità di pagamento;
5. richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 ;
6. comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.

A. CIGS

1) Decreti di annullamento

L'annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l'eliminazione di tale vizio è necessaria l'adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto.

L'inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di Sistema Unico da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria.

Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l'autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.

Esempio:

periodo autorizzato 1.1.2020 – 31.12.2020, ore n. 20.800 (52 settimane)
periodo annullato 1.10.2020 – 31.12.2020 (12 settimane)

Il numero di ore residue dovrà essere 16.000, cioè le ore totali divise per il numero di settimane originariamente autorizzate e poi moltiplicate per le settimane residue ($20.800/52 \times 40$).

Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l'azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore anche in base alle previsioni dell'accordo relativo alla CIGS.

Al fine di consentire alle Strutture territoriali di modificare o annullare le autorizzazioni già emesse, la procedura informatica è stata implementata con un'apposita "utility", del cui rilascio è stata data notizia in sistema UNICO (cfr. la news n. 290 del 29 aprile 2020).

1.1) Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19)

L'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25 e 11 del 2020) prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. l'art. 10 del D.lgs n. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015). Si ricorda che le aziende che per settore di appartenenza non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga o di FIS.

In tali casi il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS", sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.

In sistema UNICO i suddetti decreti sono gestiti come:

- annullamento parziale del decreto di CIGS in corso, dalla data di inizio della CIGO richiesta fino all'originaria data finale del trattamento CIGS;

- nuova concessione sul decreto di CIGS che dispone lo slittamento a partire dalla fine della CIGO.

Esempio:

Decreto n. 104196: concessione dal 8.1.2020 al 7.1.2021

Richiesta CIGO COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020

Decreto n. 104800:

- annullamento dell'autorizzazione sul decreto n. 104196 dal 9.3.2020 al 7.1.2021
- nuova concessione CIGS sul decreto n. 104800 dal 10.5.2020 al 10.3.2021.

Pertanto, al termine del periodo di CIGO le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero di decreto che ha disposto la sospensione ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Per poter emettere tale autorizzazione le Strutture territoriali dovranno preliminarmente provvedere all'annullamento parziale dei periodi di CIGS sovrapposti alla CIGO (oppure CIG in deroga o FIS), secondo le istruzioni dettate al precedente paragrafo.

Non è pertanto più necessario l'utilizzo del file di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 47/2020 attesa l'implementazione della suddetta apposita utility.

Si raccomanda alle aziende di non utilizzare, a partire dalla data di inizio della CIGO (oppure CIG in deroga o FIS) richiesta per COVID, il numero di autorizzazione rilasciato sul decreto CIGS sospeso.

2) Decreti di revoca

La revoca, a differenza dell'annullamento, non deriva da un'originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso.

Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.

Anche in tali casi, gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di revoca.

Essendo tali decreti di norma derivanti da iniziative dell'azienda stessa, non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni richiamate nel precedente paragrafo per i decreti di annullamento.

3) Comunicazioni integrative di rettifica

Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali rettifiche possono riguardare il numero dei lavoratori coinvolti (sia in aumento che in diminuzione), il mutamento della ragione sociale della ditta, la modifica delle unità produttive coinvolte o la correzione di altri dati.

Come nelle precedenti fattispecie, la procedura notifica all'operatore della Struttura territoriale competente la presenza del decreto di rettifica, con un avviso di obbligatoria lettura, per le conseguenti eventuali modifiche dell'autorizzazione già emessa.

4) Decreti di modifica della modalità di pagamento

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell'azienda e a seguito dell'aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l'annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l'integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall'azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.

In entrambe le suddette fattispecie, l'operatore della Struttura territoriale competente riceve un avviso che segnala la presenza del decreto di modifica e l'autorizzazione originaria deve essere riparametrata secondo le istruzioni già fornite al paragrafo 1). Sul numero di decreto di modifica, inoltre, deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza dell'azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento.

5) Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018

A differenza delle casistiche di cui ai precedenti punti, nella fattispecie in esame l'eventuale variazione dell'autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell'azienda e non è determinata da un decreto ministeriale.

Le aziende, infatti, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 (Allegato n. 1), possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l'autorizzazione CIGS, l'esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti.

In tali casi, la Struttura territoriale competente deve valutare l'effettiva spettanza dell'esonero richiesto dall'azienda, in base ai criteri contenuti nella predetta circolare n. 4/2018 e nella nota del Ministero del Lavoro n. 15491 del 22 novembre 2019 (Allegato n.2) e inviare, tramite PEI, una

richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.

6) Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà

In questa particolare fattispecie, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell'INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali.

Si ricorda, infatti, che gli organi ispettivi, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27/2016, hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, così come previsto nell'accordo allegato all'istanza di integrazione salariale straordinaria con causale "contratto di solidarietà".

L'operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall'autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria, secondo quanto previsto dalla citata nota ministeriale. La Struttura territoriale deve poi attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l'obbligo dell'azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.

Allegato N.1

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202066%20del%2019-05-2020_Allegato%20n%201.pdf

Allegato N.2

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202066%20del%2019-05-2020_Allegato%20n%202.pdf

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA - ISTRUZIONI OPERATIVE INAIL

Con l'acclusa circolare n. 21 del 18 maggio scorso l'INAIL ha fornito le istruzioni operative riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dai decreti-legge:

- n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro con sede nella cd "zona rossa" – corrispondente a dieci comuni lombardi e a un comune veneto – nonché di quelli operanti su tutto il territorio nazionale nel settore turistico-alberghiero (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020);
- n. 18 e n. 23 del 2020, in favore (a certe condizioni) **di tutti i datori di lavoro ovunque operanti nell'ambito del territorio nazionale** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24, 22, 21, 20, 19, 15 e 11 del 2020).

- Allegato 1
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-1-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf>
- Allegato 2
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-2-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf>
- Allegato 3
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-3-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf>
- Allegato 4
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-4-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf>
- Allegato 5
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-5-circolare-inail-n-21-del-18-05-2020.pdf>

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 21

Roma, 18 maggio 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in materia di sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Integrazioni alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Istruzioni operative.

Quadro normativo

- /// **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 2, 5, 8 e 10. Abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Allegato 1, elenco Comuni in cui sono adottate misure di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020.
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga di termini per l'adozione di decreti legislativi", articoli 37, 60, 61, 62, 68, 78 comma 2-*quinquiesdecies*, 103 e 108.
- /// **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23:** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", articoli 5, 9, 10, 18, 21 e 37.

‖ **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.

‖ **Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11:** “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva”.

‖ **Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E:** “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Premessa

Con le circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11 sono state fornite le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardanti la sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e sono state illustrate le altre disposizioni in tema di riscossione coattiva e documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 in vigore dal 9 aprile 2020 ha disposto all’articolo 18 ulteriori sospensioni dei versamenti per i mesi di **aprile e maggio 2020** e all’articolo 21 il differimento al 16 aprile 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, già differiti al 20 marzo 2020. Gli articoli 5, 9 e 10 hanno inoltre stabilito il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché speciali disposizioni riguardanti i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione e, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Infine, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha modificato gli articoli 61 e 78 e ha abrogato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che *restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti* sulla base del medesimo decreto-legge.

Acquisito il preventivo nulla-osta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali¹ all’emanazione della presente circolare, nelle more della pubblicazione del decreto “Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento, si forniscono quindi le istruzioni operative **a legislazione vigente** riguardanti le disposizioni, riportate nell’allegato 1, attinenti ai premi per l’assicurazione obbligatoria contenute nei due provvedimenti.

In relazione alle anticipazioni di stampa riguardanti **il rinvio a settembre** della ripresa dei versamenti sospesi contenuto nel cosiddetto decreto “Rilancio” e alle modifiche al periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva, di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 apportate dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e oggetto di ulteriore intervento nel medesimo decreto “Rilancio”, si fa riserva di ulteriori istruzioni.

¹ Nota 15 maggio 2020, prot. 5068 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A. Sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per i mesi di aprile e maggio 2020

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha stabilito la sospensione per i mesi di **aprile e di maggio 2020** di una serie di versamenti tra cui, ai commi 2 e 4, i versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 per i seguenti soggetti:

- 1) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
 - a) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta²;
 - b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta³;
- 2) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019⁴;
- 3) Enti non commerciali⁵, compresi gli enti del terzo settore⁶ e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa⁷.

Le norme in esame individuano i beneficiari delle sospensioni in base a parametri fiscali, pertanto si rinvia alle circolari e ai chiarimenti forniti sull'argomento dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai punti a) e b), l'Agenzia delle entrate nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E⁸, ha chiarito che in base al tenore letterale della norma ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, deve essere valutata "rispettivamente":

- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);

² Articolo 18, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

³ Articolo 18, comma 3, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁴ Articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁵ Vedi articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR).

⁶ Disciplinati dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di cui si riportano alcuni articoli di interesse nell'allegato 2.

⁷ Articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

⁸ Allegato 3.

- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Pertanto, come specificato dall’Agenzia delle entrate, *la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.*

In sostanza la sospensione dei versamenti di aprile e/o maggio 2020 è estesa a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica esercitata, purché abbiano subito una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente⁹.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, la sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 non è subordinata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

In relazione agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l’Agenzia delle entrate si è espressa nel senso che, in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, la sospensione trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono *prevalentemente* attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa)¹⁰.

⁹ L’Agenzia delle Entrate nella circolare 13 aprile 2020, 9/E ha inoltre specificato quanto segue: *Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.*

Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.

¹⁰ Con riguardo alla tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2020, 9E paragrafo 2.2.3 QUESITO n. 3:

I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Tenuto conto che la finalità dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto “Cura Italia”, si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri

Sono previsti controlli in merito ai requisiti fiscali di cui all'articolo 18, infatti il comma 9 stabilisce che l'Inps e l'Inail comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria e che l'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

B. Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La legge 24 aprile 2020, n. 27 ha interamente sostituito l'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riformulandone il testo¹¹. Sono state confermate tutte le categorie

stabiliti dall'art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l'elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell'art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

¹¹ Articolo 61, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

di soggetti già previste in precedenza, in particolare le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* sono state previste alla lettera a). Alla lettera s) è stata prevista una nuova categoria di soggetti, vale a dire *gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite*.

I soggetti aventi diritto alla sospensione indicati alle lettere a) - s) dell'articolo 61, comma 2, sono individuati attraverso i relativi codici Ateco di classificazione delle attività economiche, il cui elenco non esaustivo è riportato nell'allegato 4¹².

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

¹² Vedi risoluzione 18 marzo 2020, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi, dove sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche

I soggetti indicati al comma 2, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche di cui alla lettera b), applicano la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 4, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di maggio 2020**.

Alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020**, con ripresa della riscossione, ai sensi del comma 5, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di giugno 2020**.

Come già specificato nella precedente circolare Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

In relazione alle sospensioni previste per i mesi di aprile e maggio 2020 dall'articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 8 del medesimo articolo ha precisato che *per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1¹³, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator), e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti indicati attualmente alle lettere a)-t) del nuovo testo dell'articolo 61, comma 2), per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).*

Per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, i soggetti indicati al comma 2, aventi diritto alla sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 in quanto appartenenti alle categorie ivi indicate, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici.

C. Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020

Considerato che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli

individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco è stato successivamente integrato, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, con la risoluzione 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2020.

¹³ Articolo 8, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020:

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti, resta altresì ferma la sospensione, stabilita dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9¹⁴, dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo **dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020** per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.

Anche tali soggetti, per i quali la ripresa dei versamenti è stabilita, ai sensi del predetto articolo 5, comma 1, terzo periodo, a far data **dal 1° maggio 2020** (quindi entro il 31 maggio 2020), anche mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, avranno diritto alla sospensione per il mese maggio 2020 prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ove in possesso dei relativi requisiti specifici. Come specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 11, per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

D. Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11. Ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Come già anticipato con la nota del 30 aprile 2020, protocollo 5641¹⁵, alla luce delle disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che stabiliscono ai commi 2 e 4 la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria senza fare riferimento ai termini dei versamenti in autoliquidazione, la sospensione stabilita dall'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche ai premi dovuti all'Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall'autoliquidazione 2019/2020.

La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.

Le modalità di recupero delle somme sospese sono stabilite dal comma 5, del medesimo articolo 62, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere dal

¹⁴ Articolo 5, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:

Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

¹⁵ Vedi paragrafo B. Ambito applicativo della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), decreto-legge 18/2020. Integrazione alla circolare Inail 11/2020.

mese di **maggio 2020**. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, l'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 prevede che l'Inps e l'Inail comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti e che l'Agenzia delle entrate comunicherà agli enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati.

E. Rimessione in termini dei versamenti disposta dall'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11

L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che *i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.*

Il predetto articolo 60 ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, già prorogati al 20 marzo 2020, possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.

La norma si applica ai soggetti che non possono beneficiare delle specifiche altre sospensioni già previste.

A rettifica della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, si precisa quindi che il differimento in questione sarà applicato alle richieste di pagamento presenti in GRA web con data scadenza 16 marzo 2020 in via residuale soltanto nei confronti dei soggetti che non si siano avvalsi delle sospensioni previste dalle disposizioni finora emanate.

Inoltre, a seguito di una rilettura sistematica delle norme finora emanate, si specifica che il differimento non si applica ai premi con scadenza 16 marzo 2020 per l'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (assicurazione casalinghe/i).

Il termine di versamento dei suddetti premi, indicato nell'avviso di pagamento pagoPA trasmesso all'interessato all'atto dell'iscrizione *online*, assume infatti una scadenza variabile in base alla data della domanda di iscrizione¹⁶. Applicando il differimento ai soli pagamenti con scadenza 16 marzo 2020 si verificherebbe pertanto una ingiustificata disparità di trattamento.

F. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti prevista dall'articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 inserito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha inserito all'articolo 78 intitolato *Misure in favore del settore agricolo e della pesca*, il comma 2-*quinquiesdecies*, secondo cui *i versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente*

¹⁶ In merito si rinvia alla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37 paragrafo B. *Modalità di iscrizione all'assicurazione dal 1° gennaio 2020 (nuove iscrizioni) e regime sanzionatorio. Servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento.*

decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 si applica essenzialmente alle imprese del settore florovivaistico inquadrato ai sensi del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nella gestione agricoltura.

Per questi soggetti la quota per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell'Inail è riscossa direttamente dall'Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro del settore agricolo, che riversa poi all'Inail le somme riscosse. Al riguardo si rinvia alle disposizioni che saranno emanate dall'Inps in merito alla sospensione della contribuzione agricola.

La sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020**, si applica, anche, alle imprese del settore florovivaistico le cui lavorazioni sono assicurate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020**, o mediante rateizzazione fino a un massimo di **cinque rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di luglio 2020**. In caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

G. Sospensione dei termini relativi alle rateazioni ex articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 e altre rateazioni speciali disposte direttamente da norme di legge

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni stabilite dai decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Come specificato nelle circolari precedenti le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

Si richiama, inoltre, quanto già precisato nelle predette circolari in merito alla trattazione delle istanze di rateazione presentate dai debitori sia prima che durante il periodo di sospensione. In particolare nell'istanza di rateazione per debiti scaduti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori scaduti e non iscritti a ruolo alla data di presentazione dell'istanza e nell'istanza di rateazione dei debiti correnti devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori ancora non scaduti alla data di presentazione dell'istanza. Non devono ovviamente essere indicati i debiti con data scadenza ricadente nei periodi di sospensione previsti per l'emergenza epidemiologica, per i quali sono stabilite specifiche modalità di recupero agevolate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le Strutture competenti emetteranno i relativi provvedimenti di concessione o rigetto in base alla circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 e ai sensi della Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui alla determinazione del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227. Nel caso in cui nel periodo di sospensione ricada anche

la prima rata, la rateazione rimarrà nello stato "Da Attivare" e con esito "Concessa" fino al pagamento in unica soluzione della prima rata e delle eventuali ulteriori rate successive alla prima, al termine della sospensione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di annullamento (per mancato o tardato o parziale pagamento della prima rata) e di revoca (per mancato rispetto delle rate previste nel piano di rateazione concesso o per mancato rispetto della correntezza dei pagamenti), in presenza di inadempimenti le Sedi avranno cura di verificare se l'interessato abbia comunicato di aver effettuato la sospensione dei versamenti in base alle speciali disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, in relazione alla rateazione prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017¹⁷, si specifica che i soggetti titolari di PAT interessati al recupero rateale in discorso possono usufruire delle sospensioni previste dall'articolo 61, commi 2 e 5 nonché dall'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 18, commi 1-5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, se rientranti nelle categorie e nelle condizioni previste dalle predette norme, per le rate in scadenza nei periodi di sospensione stabiliti dalle medesime norme.

Si ricorda che per i suddetti soggetti, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha confermato la ripresa dei versamenti dal 15 gennaio 2020, con le modalità e nei termini fissati dall'articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè senza applicazione di sanzioni e interessi anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, ma nel limite del 40% degli importi dovuti.

Il comma 2-*bis*, inserito all'articolo 8 dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha stabilito che la riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In assenza della registrazione della misura da parte del Ministero competente nel Registro nazionale aiuti di Stato¹⁸, con nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato specificato che non è possibile dare applicazione a far data dal 15 gennaio 2020 al pagamento in unica soluzione o fino a un massimo di 120 rate nel limite del 40% degli importi dovuti dei premi per l'assicurazione obbligatoria e che le imprese e i

¹⁷ I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁸ Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 e disciplinato dal regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Registro è operativo in <https://www.rna.gov.it>.

professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%, con le modalità indicate nella circolare Inail 18 ottobre 2019, n. 28 e relativi allegati.

Nella citata nota del 14 gennaio 2020, protocollo 0000431 è stato altresì chiarito che in caso di spettanza dell'aiuto individuale, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio 2020 saranno utilizzate, previo conteggio del debito nella misura del 40%, sulle rate rimanenti e, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, saranno rimborsate dalla Sede Inail competente, successivamente all'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'acquisizione del "Codice Concessione RNA - COR" rilasciato dal Registro nazionale aiuti di Stato.

H. Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata

Sono inoltre sospesi i versamenti dei premi con scadenza legale predeterminata nel periodo di sospensione di volta in volta considerato dalle norme.

In particolare per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **marzo 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

- 1) La rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **aprile 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

- 1) La seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;
- 2) La rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **maggio 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:

- 1) Seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
- 2) Premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- 3) La rata mensile in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

I. Sospensione dei versamenti dei premi derivanti da denunce di iscrizione e variazione ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e da altre denunce periodiche

In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinatasi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle diverse sospensioni disposte dalle norme speciali finora emanate dirette evidentemente a permettere in via generalizzata alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità che le ha colpite, sono sospesi anche i versamenti richiesti per premi e accessori a seguito delle denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, incluse quelle tardive, presentate sia prima che durante il periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori derivanti dalla presentazione delle altre denunce periodiche obbligatorie riguardanti alcune polizze speciali, incluse quelle tardive, presentate prima del periodo di sospensione.

La sospensione riguarda esclusivamente i versamenti (non effettuati, poiché non è consentito il rimborso di quanto già versato) in scadenza nel periodo di sospensione previsto di volta in volta dalle specifiche norme dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, e 8 aprile 2020, n. 23 e si applica nei confronti dei soggetti per i quali si verificano le condizioni previste dalle medesime norme.

Con riferimento alle citate denunce periodiche la sospensione riguarda in particolare:

- 1) La regolazione del IV trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto, a seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2020, da parte delle cooperative e degli organismi associativi, dell'elenco trimestrale per la regolazione che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020**;
- 2) La regolazione 2019 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, a seguito della presentazione entro il 17 febbraio 2020 della relativa denuncia annuale che, a seconda di quando la Sede competente ha effettuato lavorazione, hanno assunto scadenza **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020**.

J. Sospensione dei termini delle richieste di pagamento derivanti da controlli d'ufficio

Per i motivi esposti al paragrafo precedente sono altresì sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa di riferimento.

La sospensione riguarda in particolare le richieste di pagamento di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui *entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.*

Anche in questo caso a seconda che la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei

versamenti se rientranti nell'ambito applicativo delle specifiche norme che dispongono la sospensione stessa.

Si precisa inoltre che in caso di giroconti effettuati dalle Sedi, con attribuzione di versamenti in eccedenza ai titoli totalmente o parzialmente insoluti (con scadenza evidentemente antecedente a quella del pagamento della somma in eccedenza), è sospeso il versamento delle sanzioni civili per tardato pagamento, elaborate automaticamente dalle attuali procedure, in scadenza nei diversi periodi stabiliti dalle norme, sempre che l'interessato sia nelle condizioni previste dalle medesime norme.

K. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati

Gli interessati devono comunicare all'Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti. In particolare, per le sospensioni di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l'Agenzia delle entrate.

A tal fine è in corso di realizzazione un apposito servizio *online*, di cui sarà comunicata a breve l'operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega. Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

Il servizio gestirà, infatti, tutte le sospensioni finora previste per l'emergenza epidemiologica e consentirà quindi agli utenti di effettuare:

1. le comunicazioni di sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
2. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020¹⁹;
3. le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, dal 2 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27²⁰;
4. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dall'8 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
5. le comunicazioni di sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 15 luglio per le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell'articolo 78, comma 2-

¹⁹ Per i quali era stato predisposto il modulo di sospensione allegato 1 alla circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7.

²⁰ Per i quali erano stati predisposti i moduli di sospensione allegati 1 e 2 alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11.

quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In attesa del servizio *online*, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione, descritta al successivo paragrafo, delle rate delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail 11 marzo 2020, n. 7 e 27 marzo 2020, n. 11, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio *online* che sarà rilasciato.

Ciò consentirà all'Inail di individuare precisamente i versamenti da ricondurre ai diversi regimi di sospensione previsti e di comunicare con modalità automatizzate all'Agenzia delle entrate, per le verifiche previste dall'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei premi di assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L. Riepilogo dei periodi di sospensione e relativi versamenti sospesi

In considerazione della molteplicità della tipologia dei versamenti oggetto di sospensione, della diversa durata delle sospensioni finora previste e delle diverse condizioni alle quali è subordinata la fruizione del beneficio, si riepilogano i versamenti ricadenti nei periodi di sospensione di volta in volta previsti dalle specifiche disposizioni finora emanate e sinteticamente riportate anche nell'allegato 5.

- 1) **Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020** con ripresa dei versamenti dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo

Si applica ai soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9).

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 4 al 20 maggio 2020²¹.

Come già specificato nella circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7, per quanto riguarda le polizze dipendenti e le polizze artigiane della gestione industria nel periodo indicato dalla norma non ricade alcun versamento di autoliquidazione 2019/2020, né altri pagamenti con scadenza legale predeterminata relativi ai premi speciali per la polizza frantoi (per la campagna olearia 2019/2020), per la polizza per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui

²¹ Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e ai premi speciali per gli alunni delle scuole non statali.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari relativi a facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto e i premi speciali unitari per la piccola pesca marittima e la pesca nelle acque interne e lagunari, non risultano rispettivamente cooperative e pescatori autonomi con posizioni assicurative territoriali ubicate nei Comuni interessati dalla sospensione.

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020:

- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo o 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999186 per il pagamento in unica soluzione
- 999187 per il pagamento rateale

2) **Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020** con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

La sospensione si applica ai soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti, in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 4 al 20 maggio 2020²².

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020:

- delle rate mensili in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della regolazione del IV trimestre 2019, derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione, in scadenza al 16 marzo o al 16 aprile 2020 e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini²³;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo e 16 aprile 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999188 per il pagamento in unica soluzione

999189 per il pagamento rateale

- 3) **Sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020** con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Si applica alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato (articolo 61, comma 2, lettera b) e comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Per questi soggetti è prevista anche la sospensione degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle

²² Nota 30 aprile 2020 protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

²³ Vedi lettera o) *soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skillift*, dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, attività nella quale rientra anche l'attività di facchinaggio classificata ai codici Ateco 52.24.10, 52.24.20 e 52.24.30 e 52.24.40.

Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019.

I suddetti adempimenti devono essere effettuati, rispettivamente tramite i servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", dal 3 al 19 giugno 2020²⁴.

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 31 maggio 2020:

- delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999184 per il pagamento in unica soluzione

999185 per il pagamento mediante rateizzazione

- 4) **Sospensione dall'8 marzo al 31 marzo 2020** con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 al 31 marzo 2020:

- della rata mensile o della prima rata con scadenza 8-31 marzo 2020, derivante da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. La rata sospesa deve essere versata in unica soluzione ad aprile 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;

²⁴ Nota 30 aprile 2020, protocollo 5641, paragrafo A. *Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.*

- della rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.
- della regolazione del IV trimestre 2019 con scadenza 16 marzo 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 marzo 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- delle richieste di premi e accessori in scadenza 16 marzo 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 marzo 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999190 per il pagamento in unica soluzione

999191 per il pagamento rateale

- 5) **Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020** con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Si applica:

- a) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 1 e 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999192 per il pagamento in unica soluzione

999193 per il pagamento rateale

- b) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (articolo 18, commi 3 e 4, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999194 per il pagamento in unica soluzione

999195 per il pagamento rateale

- c) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (articolo 18, comma 5, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999196 per il pagamento in unica soluzione

999197 per il pagamento rateale

- d) Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (articolo 18, comma 5, secondo periodo, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999198 per il pagamento in unica soluzione

999199 per il pagamento rateale

Sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020:

- delle rate mensili scadenti nei mesi di aprile e/o maggio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione a maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese se la sospensione spetta solo per il mese di aprile, oppure a giugno 2020 se la sospensione spetta per entrambi i mesi di aprile e maggio o solo per il mese di maggio;
- della rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 e di quella in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori;
- della regolazione del IV trimestre 2019 derivante dall'elenco trimestrale per la regolazione e della seconda rata trimestrale 2020 (periodo aprile-giugno 2020) con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con le polizze speciali facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- della regolazione 2019 con scadenza 16 aprile 2020 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, derivante dalla denuncia annuale;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);

- dei premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 16 aprile e/o 16 maggio 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

6) **Sospensione dal 30 aprile al 15 luglio** con ripresa dei versamenti entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020

Si applica alle imprese del settore florovivaistico.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999200 per il pagamento in unica soluzione

999201 per il pagamento rateale

Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020:

- delle rate mensili scadenti nel periodo dal 30 aprile al 15 luglio 2020, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 nonché dalla rateazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il sisma Italia centrale del 2016. Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione ad agosto 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese;
- della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria);
- delle richieste di premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020 derivanti da denunce di iscrizione e variazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- di eventuali richieste di pagamento per premi e accessori con scadenza 18 maggio e 16 giugno 2020, incluse le sanzioni civili per tardato pagamento, derivanti dai controlli d'ufficio (riclassificazioni, variazioni retributive, liquidazione di verbali ispettivi notificati prima dell'inizio della sospensione, revoca agevolazioni e simili).

M. Sospensione dei termini stabilita dall'articolo 103, commi 1-bis e 6-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene nuove disposizioni²⁵ con riferimento alla sospensione dei termini di notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione e dei provvedimenti sanzionatori di *Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981* emessi dal personale amministrativo.

A tale riguardo, la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha inserito all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i commi 1-bis e 6-bis, che hanno disposto quanto segue:

- *comma 1-bis il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.*

Con riferimento all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo stesso ha previsto che *ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*

Inoltre, con il successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'articolo 37 la suddetta data del 15 aprile è stata prorogata **al 15 maggio 2020**.

- *comma 6-bis il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

Ricade nel disposto del citato articolo 103, comma 1-bis:

- la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione non regolamentati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, pertanto, è sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto, per i verbali che contengono illeciti amministrativi e i provvedimenti sanzionatori già notificati in data antecedente alla sospensione, sono parimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 i termini per il pagamento della sanzione amministrativa in misura minima di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

²⁵ Come già anticipato con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 17 aprile 2020, protocollo 5042 con oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei termini".

- i termini per la presentazione di scritti difensivi e ricorsi amministrativi sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda, invece, la disposizione del citato comma 6-*bis*, è sospeso su tutto il territorio nazionale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, il periodo quinquennale per la maturazione della prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che decorre dalla data di commissione dell'illecito, nonché il termine di notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con riferimento ai verbali unici di accertamento e notificazione che contengono illeciti amministrativi e ai provvedimenti sanzionatori di *Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004 - contestazione di violazione di cui alla legge n. 689/1981* emessi dal personale amministrativo.

Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine riprende a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Considerato, inoltre, che la legge 24 aprile 2020, n. 27 nel disporre all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, resta ferma la decorrenza della sospensione dei termini dal 22 febbraio 2020 prevista all'articolo 10, comma 4, del citato decreto per i soggetti operanti alla data del 2 marzo 2020 nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020²⁶.

N. Disposizioni riguardanti il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione, le dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene agli articoli 5, 9 e 10, ai quali si rinvia per una completa informazione, specifiche disposizioni riguardanti l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Per quanto riguarda il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, rubricato *Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14* ha sostituito l'articolo 389, comma 1, del Codice.

A seguito di questa modifica il Codice entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo alcuni articoli vigenti dal 16 marzo 2019 ai sensi del successivo comma 2²⁷.

Con riferimento alla materia del concordato preventivo di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* del citato regio decreto, l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 contiene disposizioni speciali, che prevedono:

²⁶ Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti", paragrafo "C. Sospensione dei termini disposta dall'art. 10, comma 4".

²⁷ Articolo 389, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019, n. 38: 2. *Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.*

1) la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1);

2) per i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis*. A tal fine il debitore può presentare istanza al Tribunale, fino all'udienza fissata per l'omologa. Il termine di novanta giorni decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il nuovo termine e non è prorogabile. Per espressa previsione normativa l'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (comma 2);

3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione il debitore può chiedere di modificare unicamente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo, depositando fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini stessi. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale in caso di concordato preventivo e riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze (comma 3);

4) la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto (concordato in bianco), che sia già stato prorogato dal Tribunale, oppure la concessione del termine di cui all'articolo 182 *bis*, comma settimo, di presentare istanza (prima della scadenza) per la concessione di una ulteriore proroga fino a novanta giorni (commi 4 e 5).

Nella proroga, disposta dal comma 1 dell'articolo 9, di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono da ricomprendere anche i termini di adempimento relativi ai pagamenti dovuti all'Inail, inclusi quelli rateali, nell'ambito dei piani previsti nei medesimi concordati preventivi e accordi di ristrutturazione²⁸, fermo restando le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il comma 3, dell'articolo 9, sebbene la norma non faccia riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, si ritiene che l'ambito applicativo della disposizione, inserita nel Capo II del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 dedicato alle *Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19*, sia da riferire ai medesimi procedimenti.

Infine, l'articolo 10, comma 1, prevede disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, che stabiliscono l'improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento e per l'accertamento giudiziario dello stato

²⁸ Vedi sul punto anche la circolare dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n. 11/E, quesito 5.11 "Applicabilità dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale".

d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché per l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*).

Le Strutture territoriali devono pertanto tenere conto delle disposizioni di cui sopra ai fini della gestione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 5

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI
INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI ULTERIORI PRECISAZIONI INPS

I decreti legge 2 marzo 2020, n. 9 e 17 marzo 2020, n. 18 hanno introdotto alcune misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da ultimo, si vedano CONFIMI ROMAGNA NEWS 26 e 24 del 2020).

Di conseguenza l'INPS ha fornito le relative indicazioni con le circolari 12 marzo 2020, n. 37 e 9 aprile 2020, n. 52 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020).

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - entrato in vigore il 9 aprile scorso e recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020) -, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio/economico nazionale, ha previsto, tra l'altro, ulteriori interventi aventi a oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.

Pertanto, con la circolare 16 maggio 2020, n. 59, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni e precisato che:

- 1) nel trattare le fattispecie di sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge n. 23/2020, «si intendono richiamate integralmente, a eccezione degli adeguamenti operati con la presente, le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto, da ultimo con circolare n. 52/2020» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020);
- 2) in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020), per effetto della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), «ulteriori istruzioni verranno fornite con apposita circolare, coordinandole con le misure che dovessero entrare in vigore con la pubblicazione del decreto-legge c.d. Rilancio Italia.»

1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, che "Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" siano sospesi,

rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che *“Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta”*, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. In particolare, laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile; laddove, invece, la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.

Si precisa che **le disposizioni in trattazione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.**

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla Comunicazione della Commissione europea, recante *“Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (C 112 I) del 04/04/2020, la sospensione in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i soggetti contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche la norma non risulta, di conseguenza, idonea a determinare un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese. Pertanto, la disciplina della predetta sospensione non è **sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107**, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (**aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali**).

Per completezza, si ritiene utile segnalare che la sospensione di cui al presente paragrafo non si applica al termine di decadenza di cui all'articolo 7, comma 3 (*“Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”*, NDR) del D.lgs n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015, NDR).

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.

Si precisa, altresì che le aziende agricole assuntrici di manodopera che, ai sensi degli articoli 5 e 8, comma 2, del decreto-legge n. 9/2020 e dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 28/2020, si avvalgono della sospensione degli adempimenti ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria mese di aprile 2020) entro il mese di maggio 2020 sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16/09/2020 .

Si evidenzia, infine, che l'Istituto è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate, per verificare la sussistenza dei requisiti, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi di cui al presente paragrafo.

Analogo adempimento è previsto anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 52/2020). A tal fine, le aziende agricole che si avvalgono di tale ultima sospensione sono tenute agli adempimenti indicati nel successivo paragrafo 2.4.

2. Modalità di sospensione

2.1 Aziende con dipendenti

Le aziende, mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. L'Istituto, effettuata l'istruttoria, provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione **“7G”**, che assume il nuovo significato di **“Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”**.

Pertanto, **i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020**, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo 1.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati, già comunicati con messaggio n. 001754 del 24/04/2020:

- “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
- “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
- “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.

2.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

2.2 Artigiani e commercianti

Rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione dei termini di versamento ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare.

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
18/05/2020	I rata contribuzione sul minimale anno 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società. Si precisa che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione. Ad esempio, un iscritto che presenta una pluralità di partecipazioni societarie potrà conseguire il requisito soltanto con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione.

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze e per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto.

2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo 1. Di seguito i valori da riportare già comunicati con messaggio n. 001754 del 24/04/2020.

Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore **28**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore **29**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Per i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore **30**, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall'Istituto.

2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi.

Le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi *on-line*. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.

2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi.

2.6 Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ricevuto il codice autorizzativo, per cui è prevista la sospensione dei termini di versamento, ma non gli adempimenti informativi, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando in questo caso anche gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore, dichiarando in tal modo di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020.

In particolare:

- <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
- <ContributoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
- <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
- <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.

Dovrà essere altresì compilato l'elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31/05/2020.

In ordine a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all'utilizzo del codice "N970" indicato al paragrafo 2.1.

3. Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, recante "*Rimessione in termini per i versamenti*", stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ciò rammentato, si rappresenta che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 23/2020, ugualmente rubricato, i predetti versamenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

4. Istruzioni contabili (OMISSIS)

OGGETTO: **TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA COVID-19 –
ULTERIORI CHIARIMENTI INAIL**

Dopo la circolare 3 aprile 2020, n. 13 - con cui aveva diramato indicazioni operative per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l'infezione in occasione di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2020) -, l'INAIL, con quella acclusa (la n. 22 del 20 maggio scorso), ha fornito ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale
Avvocatura generale

Circolare n. 22

Roma, 20 maggio 2020

Ai Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto:

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145".
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,** convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA)".
- /// **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19:** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- ⚡ **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".
- ⚡ **Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13:** "Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2".
- ⚡ **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:** "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".
- ⚡ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020:** "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Premessa

L'Istituto con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (*SARS-Cov-2*) per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l'infezione in occasione di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

La tutela Inail ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 42, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹, ha anzitutto chiarito che l'infezione da *SARS-Cov-2*, come accade per tutte le infezioni da agenti

¹ L'articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 2 dispone: "–che nei casi accertati di infezione da coronavirus (*SARS- CoV-2*) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per

biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrare e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

In secondo luogo la norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato seguito a un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l'impedimento presupposto dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.

In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell'esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

In tali ultime fattispecie, infatti, l'Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico.

L'accertamento dell'infortunio da contagio da SARS-Cov-2

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all'accertamento

andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74.

Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali:

- a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta "presunzione semplice").

Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati.

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto.

In altri termini, la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

In tale contesto, l'Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato.

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che *l'articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.*

Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a "rischio zero", quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile [...]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n.3282/2020).

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da *Sars-Cov-2*, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il *rischio zero*. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

Regresso

L'attivazione dell'azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l'elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile.

Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2.

La Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che nel reato colposo omissivo improprio, quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, *il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo...* e che *"l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n.30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 202).*

L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno.

In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Al fine di garantire l'omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell'invio delle diffide, le Avvocature territoriali dell'Istituto avranno cura di trasmettere all'Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

OGGETTO: **DOCUMENTI UNICI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**
QUELLI IN SCADENZA NEL PERIODO 31/01/20-15/04/20 CONSERVANO EFFICACIA
FINO AL 15 GIUGNO 2020

I documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro efficacia fino al prossimo 15 giugno (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2020), in quanto non rientrano – per espressa indicazione del legislatore – tra *“i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi”* per i quali la legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza *“per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.
E’ quanto chiarito dall’INAIL con l’acclusa *“istruzione operativa”* del 20 maggio scorso, tenuto conto delle varie modifiche normative che si sono succedute nel periodo 17 marzo-19 maggio 2020^(*).

^(*) Decreto-legge 17/03/2020, n. 18, entrato in vigore il 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020); legge 24/04/2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020); decreto-legge 19/05/2020, n. 34, entrato in vigore il 19 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020).

Classificazione**Processo:** aziende**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi 2020**Sottofascicolo:** Durc online

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: durc online. Articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifiche all'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78¹, rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020.

Al riguardo sono state fornite istruzioni con la nota protocollo 4250 del 26 marzo 2020 e con la circolare n. 11 del 27 marzo 2020².

Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del durc online.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva sostituito il testo del comma 2 dell'articolo 103 prevedendo che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...)"*.

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34³, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n. 21, ha nuovamente modificato l'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17

¹ Disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)* e 23 febbraio 2016, recante *Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)*, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n.125 e 19 ottobre 2016, n. 245. Per quanto riguarda la disciplina del Durc online si rinvia alla circolare 26 giugno 2015, n. 61 e alla circolare 14 dicembre 2016, n. 48.

² Paragrafo H. Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online).

³ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21.

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo infine le parole "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020".

Pertanto il testo dell'articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente:

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

L'intervento normativo ha pertanto chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, pertanto, restano ferme le istruzioni già fornite⁴.

A tale proposito si ricorda che attraverso la funzione "Consultazione" presente nel servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 30 gennaio 2015, recante *Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Sulle presenti indicazioni operative è stato acquisito in data odierna l'assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁵.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

⁴ Nota protocollo 4250 del 26 marzo 2020, circolare n. 11 del 27 marzo 2020 Paragrafo H e note ad uso interno, protocollo 4541 del 3 aprile 2020 e protocollo 4552 del 6 aprile 2020.

⁵ Protocollo in uscita n.5262 del 20 maggio 2020.

OGGETTO: TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI APRILE 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **aprile 2020** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 aprile 2020** al **14 maggio 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **0,5%**.